



# Associazione MondoDomani

## **Statuto dell'associazione culturale «MondoDomani»**

### **Art. 1. Denominazione, durata e sede**

«MondoDomani» è un'Associazione culturale e di laureati e cultori di Filosofia, senza scopo di lucro e con durata illimitata, regolata dagli artt. 36 e segg. del Codice civile, dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383, e dal presente Statuto. La sede dell'Associazione è presso il Dipartimento di Studi di Impresa Governo Filosofia dell'Università di Roma Tor Vergata, Via Columbia 1-2, 00133 Roma.

### **Art. 2. Finalità**

L'Associazione ha come scopo:

1. promuovere nell'Università e nella cultura italiana l'interesse per la filosofia, sia come disciplina sia come spazio e stile di ricerca e dialogo, anche con il confronto con altre sedi universitarie;
2. favorire lo scambio di esperienze e la valorizzazione delle competenze filosofiche e umanistiche nella società e nel mondo del lavoro;
3. promuovere l'incontro con altri ambiti disciplinari e con le diverse tradizioni culturali e religiose;
4. sostenere lo sviluppo delle relazioni sociali.

### **Art. 3. Attività**

Per raggiungere i suoi fini l'Associazione intende:

1. creare occasioni d'incontro e scambio, tra i cultori e i laureati in filosofia, italiani o di altre nazionalità;
2. promuovere e sollecitare ricerche, convegni, concorsi, conferenze, corsi e pubbliche discussioni su temi di interesse filosofico;
3. favorire i contatti tra studenti, laureati e mondo del lavoro;
4. organizzare eventi, mostre e manifestazioni carattere culturale;
5. concedere premi e borse di studio per ricerche filosofiche;
6. curare o promuovere la pubblicazione di periodici, libri, riviste, atti, audiovisivi;
7. organizzare iniziative con finalità sociali;
8. svolgere ogni altra attività ritenuta coerente con i fini previsti.

L'Associazione stabilirà rapporti di collaborazione con altri enti od organismi che hanno finalità analoghe o complementari alle proprie.

Le attività dell'Associazione avranno come sede preferenziale l'Università di Roma Tor Vergata;

### **Art. 4. I soci: categorie**

L'Associazione è aperta a quanti ne condividano gli scopi e lo spirito. I soci si suddividono in ordinari, simpatizzanti, onorari. I soci di tutte e tre le categorie possono essere inoltre sostenitori.

1. I soci ordinari sono coloro che sono direttamente coinvolti o impegnati nelle attività associative e possono usufruire di tutti i servizi e le convenzioni offerte dall'associazione.
2. I soci simpatizzanti sono coloro che non sono direttamente coinvolti o impegnati nelle attività associative.
3. I soci onorari sono coloro che hanno contribuito in maniera speciale alla promozione della filosofia o alle altre finalità dell'Associazione.

Sono sostenitori i soci ordinari, simpatizzanti od onorari che contribuiscono con un sostegno economico rilevante alla vita dell'Associazione.

#### **Art. 5. I soci: diritti e obblighi**

I soci ordinari sono tenuti a rispettare lo Statuto, a contribuire alle finalità dell'Associazione, a pagare la quota associativa annuale. Le quote associative non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione. La partecipazione ad attività o la fruizione di servizi che comportino oneri organizzativi finanziari o convenzioni con altri enti od organismi potrà essere ristretta ai soci ordinari o sostenitori. Le limitazioni ai soci sostenitori devono essere esplicitamente e singolarmente deliberate dal Consiglio direttivo, ferma restando la conformità con le finalità associative.

#### **Art. 6. I soci: ammissione**

Si diventa soci in seguito a domanda presentata al Presidente, approvazione del Consiglio Direttivo e, nel caso dei soci ordinari, versamento della quota annua.

#### **Art. 7. I soci: recesso ed esclusione**

La qualità di socio si perde per recesso, da comunicare con lettera scritta al Presidente, o per esclusione motivata da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8. Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le proprie risorse economiche dalle fonti previste dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383, art. 4, comma 1. L'accettazione di eredità, donazioni e legati ed erogazioni liberali di terzi è deliberata dal Consiglio direttivo, che li deve destinare al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

È vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste in questo Statuto.

#### **Art. 9. Rendiconto economico e finanziario**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'anno precedente.

#### **Art. 10. Organi sociali**

Sono organi sociali dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Tesoriere;
5. il Segretario.

### **Art. 11. L'Assemblea: composizione**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti, fatto salvo quanto stabilito all'art. 18. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente. La convocazione dev'essere fatta tramite posta ordinaria o elettronica, all'indirizzo comunicato dal socio, almeno quindici giorni prima della data fissata. L'Assemblea stessa può svolgersi anche in forma telematica, con modalità specificate nella convocazione.

Hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione i soci ordinari in regola con il versamento della quota annua. Il diritto di voto si esercita anche per delega scritta. Ogni socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

### **Art. 12. L'Assemblea: compiti**

All'Assemblea dei soci spetta:

1. determinare il numero dei membri del Consiglio direttivo ed elegerli tra i propri membri ogni tre anni;
2. discutere e approvare il programma delle attività associative;
3. approvare il rendiconto economico e finanziario, presentato dal Tesoriere dell'Associazione;
4. modificare lo Statuto;
5. deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo.

Le delibere prese nell'Assemblea devono essere tempestivamente notificate ad ogni socio.

### **Art. 13. Il Consiglio direttivo: composizione**

Il Consiglio direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria dell'Associazione. È composto da 3 a 7 membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti non più di tre volte. Il Consiglio è valido se è presente la maggioranza dei membri. Esso deve essere convocato almeno due volte all'anno dal Presidente, tramite posta ordinaria o elettronica, all'indirizzo comunicato dal consigliere, almeno sette giorni prima della data fissata. La riunione stessa può svolgersi anche in forma di conferenza telefonica o telematica, con modalità specificate nella convocazione.

### **Art. 14. Il Consiglio direttivo: compiti**

I compiti del Consiglio direttivo sono:

1. eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del suo mandato, il Presidente;
2. predisporre il programma delle attività e deciderne le modalità di realizzazione;
3. curare la comunicazione stabilendo i mezzi adeguati (sito internet, notiziario, emblema);
4. deliberare le ammissioni ed esclusioni dei soci;
5. nominare, previo il loro consenso, i soci onorari;
6. determinare l'entità della quota sociale.

Le delibere prese nel Consiglio devono essere tempestivamente notificate ad ogni socio.

### **Art. 15. Il Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni. È il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Al Presidente spetta:

1. convocare e presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci;
2. sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
3. aprire o chiudere conti correnti o altre forme di deposito e procedere agli incassi;
4. adottare in caso di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli a ratifica al successivo Consiglio direttivo;

5. decidere la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione.

In caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati da un membro del Consiglio Direttivo da lui delegato. In caso di opportunità, il Presidente può nominare uno o più Vicepresidenti che lo affianchino nei suoi compiti, specificandone le eventuali deleghe.

#### **Art. 16. Il Segretario**

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Al Segretario compete l'attività di segreteria che il Presidente ritiene opportuno affidargli.

#### **Art. 17. Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e ha il compito, su suo mandato, di curare gli aspetti economici dell'Associazione.

Il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo annualmente, e comunque prima della convocazione dell'Assemblea che lo deve approvare, il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione. Successivamente il Tesoriere lo illustrerà all'Assemblea.

#### **Art. 18. Modifica dello Statuto**

La modifica del presente Statuto può essere deliberata dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta di un terzo dei soci. L'Assemblea può deliberare sulla modifica dello Statuto solo se in essa sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Le finalità stabilite nell'art. 2 e questo articolo non sono modificabili. Il trasferimento della sede sociale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

#### **Art. 19. Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

#### **Art. 20. Gratuità delle cariche e delle altre attività**

Tutte le cariche elettive e normalmente le altre attività dei soci sono svolte a titolo volontario, libero e gratuito.

Su delibera del Consiglio direttivo i soci possono essere però rimborsati per spese approvate e documentate, retribuiti per lavoro autonomo occasionale o compensati per sfruttamento del diritto d'autore.

#### **Art. 21. Disposizione finale**

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.